



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 06 DEL 02/05/2024

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA – PULIZIA FONDI INCOLTI -ANNO 2024.

IL SINDACO

**Quale Autorità Comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225**

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

CONSIDERATO, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti oggetto di deposito eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

DATO ATTO che sono altresì presenti aree private poste a confine di strade aperte al pubblico che, a causa della mancata regolarizzazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale, determinano problemi di scarsa visibilità, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale;

DATO ATTO INOLTRE, che all'interno di zone residenziali sono presenti lotti di terreno ineditati o fabbricati in costruzione non ancora ultimati, i cui proprietari e/o responsabili di cantiere non provvedono alla necessaria pulizia ed al taglio della vegetazione infestante;

RITENUTO, pertanto, di adottare anche per l'anno in corso specifiche misure preordinate ad assicurare la pulizia dei fondi agricoli nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione di incendi boschivi.

VISTO l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606;

VISTO il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, Approvazione del T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO l'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975, n. 47 e s. m. i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la

prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA la Legge 4 Agosto 1984 n. 689;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTE le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il titolo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge 6 Febbraio 2004 n. 6 che introduce l'art. 256/bis nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205 è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

VISTO l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni: *"Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis, a mente del quale sono considerati normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse;

PRECISATO, in ogni caso, che nel **periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi**, stabilito **dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni anno**, ai sensi del D.A. 114/Gab del 15.03.2024, **la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata**;

VISTI gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTA la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTI gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

VISTA la Direttiva prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/04/2018, con la quale sono state emanate specifiche disposizioni in merito alle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

VISTO che la situazione climatica si è stabilizzata verso l'innalzamento delle temperature;

ACCERTATO che quotidianamente il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, emana specifici Avvisi di Protezione Civile, riportanti bollettini relativi a rischio incendi con livello di preallerta (arancione) o di attenzione (rosso);

VISTO il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2007;

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la nota datata 27/03/2024, prot. n. 32336 della Prefettura di Messina – con la quale è richiesta, tra l'altro, l'emanazione dell'ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi.

VISTO il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.

VISTO il D.A. n. 26/GAB del 02.04.2024 con cui sono state disciplinate le modalità operative necessarie a programmare gli interventi che dovranno essere garantiti dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

VISTA la Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale avente ad oggetto: "Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio", attuativa del suddetto D.A. n. 26/GAB del 02.04.2024, dove sono state fornite espresse indicazioni ai Sindaci dei Comuni dell'Isola.

VISTO il D.A. 114/Gab del 15.03.2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

D I C H I A R A

Dal 15 maggio al 31 Ottobre 2024, su tutto il territorio comunale, lo stato di "grave pericolosità" per il verificarsi di incendi boschivi;

O R D I N A

ART. 1 – Nel periodo dal 15 maggio al 31 Ottobre 2024 è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi o nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;

- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innescò o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive;

ART. 2 – **Entro il 15 maggio 2024 e non oltre**, i proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese** dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innescò di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti con le cautele e le modalità di cui al successivo art.4. È fatto altresì obbligo ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni (non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale) ricadenti nelle immediate prossimità di centri abitati, o zone antropizzate, e/o ad aree boschive, di procedere a propria cura e spese, entro un tempo perentorio stabilito, al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca e, più in genere, qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;

ART. 3 – Nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni:

- i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
- il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo para faville;
- eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);
- il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;

- i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10;

ART. 4 – Le prescrizioni e modalità da usarsi per l'accensione dei fuochi controllati, sono:

- 1) È vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.
- 2) **I residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 Maggio e dal 15 Ottobre al 31 Ottobre ed alle seguenti condizioni:**
 - Che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopraindicate;
 - Che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e **zappato per almeno un raggio di metri 10;**
 - Che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
 - Che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
 - È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
- 3) È comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 15 Maggio al 31 Ottobre.

ART. 5 – Chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviano operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni:

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115)**
- **Corpo Forestale (1515)**
- **Comando di Polizia Municipale di Sinagra (0941/ 594016)**
- **Comando Provinciale dei Carabinieri (112)**
- **Stazione Carabinieri di Sinagra (0941/594054)**
- **Questura (113)**

ART. 6 – Sanzioni. Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

- a. Chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da € **155,00** a € **624,00**, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- b. Chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, **assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti**, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € **300,00** a € **3.000,00**, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152

- del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
- c. Chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da € **77,47** a € **129,11**;
 - d. Chi viola gli **art. 1 e 4 (accensione fuochi)** senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da € **516,00** a € **3.098,00** ai sensi dell'art. 59 comma 1, e art. 17/bis comma 1 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n.773;
 - e. Chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € **51,65** a € **258,23**, per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
 - f. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n.353;
 - g. In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:

Art. 423 del C.P. – Incendio – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

Art. 423 bis. del C.P. – Incendio boschivo.

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Art. 449 del C.P. – Chiunque cagiona per colpa un incendio.....è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

Art. 650 del C.P. – Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

Art.651 del C.P. – Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale – Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità

personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206,00;

- Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2007 non in contrasto o non contemplate dalla presente;

ART. 7 – Sono incaricati dell'osservanza e del controllo della presente ordinanza:

- a) Il Corpo Forestale;
- b) Il Comando dei Carabinieri;
- c) Il Comando di Polizia Municipale;
- d) Le associazioni di protezione ambientale riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, alla Prefettura di Messina, alla città Metropolitana di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti, al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al competente Distaccamento del Corpo Forestale;

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li, 02/05/2024



Il Sindaco

Ing. Antonino MUSCA